

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 19/11 del 28.04.1998

**SCHEMA TIPO DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE ASL/AZIENDE
OSPEDALIERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 118 NELLA REGIONE
SARDEGNA**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno del mese di nella sede
dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna (C.F.....) di seguito denominata per brevità
Regione in persona dell'Assessore Regionale pro tempore dell'Igiene, Sanità e Assistenza
Sociale on. Paolo Fadda, nato a , ai fini della presente convenzione
domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Via Roma 221, Cagliari, a ciò autorizzato
con deliberazione della Giunta Regionale n° in data esecutiva ai sensi di legge

E

l'Azienda-USL n°....., siglabile ASL..., C.F....., in persona del suo Direttore
Generale pro tempore dottor....., nato a....., domiciliato ai fini della
presente convenzione presso gli Uffici Amministrativi della ASL in, nella
via.....

E

l'Azienda-USL n....., siglabile ASL..., C.F....., in persona del suo Direttore
Generale pro tempore dottor....., nato a....., domiciliato ai fini della presente
convenzione presso gli Uffici Amministrativi della ASL in, nella via.....

E

l'Azienda-USL n....., siglabile ASL..., C.F....., in persona del suo Direttore
Generale pro tempore dottor..... nato a....., domiciliato ai fini della presente
convenzione presso gli Uffici Amministrativi della ASL in nella via.....

E

(ove presente)

l'Azienda ospedaliera....., C.F., in persona del suo Direttore Generale pro tempore dottor....., nato a....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso gli Uffici Amministrativi dell'Azienda ospedaliera in....., nella via.....

PREMESSO CHE

- il DPR 27/3/1992 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli sanitari di emergenza") stabilisce i criteri generali del sistema di emergenza sanitaria e demanda alle Regioni la realizzazione del sistema di allarme sanitario, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118";
- la legge regionale 5/1995 ("Norme di riforma del servizio sanitario regionale") attribuisce alle aziende Usl l'esercizio delle funzioni attribuite nel rispetto della programmazione sanitaria regionale;
- l'Atto di intesa tra Stato e Regioni dell'11 aprile 1996 ha approvato, in applicazione del DPR 27/3/1992, le "linee di guida del sistema di emergenza-urgenza", fornendo indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza che tengono conto della recente evoluzione legislativa e dell'esperienza nel frattempo maturata da diverse Regioni;
- le "Linee guida" sul nuovo modello organizzativo delle Aziende USL orientano per i servizi di area vasta verso modelli di integrazione orizzontale tra Aziende (Linee guida n°2 - Comunicato Presidenza del Consiglio):

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo

Ai sensi degli atti di programmazione sanitaria, la Regione Autonoma della Sardegna ha costituito per l'organizzazione del proprio sistema di allarme sanitario facente capo al numero telefonico "118", la Centrale Operativa di ...(Cagliari e Oristano/Sassari e Nuoro), di seguito denominata "Centrale Operativa".

Nell'ambito della competenza territoriale delle Aziende USL, la Centrale Operativa - unità organizzativa del Servizio Sanitario Regionale - assicura il collegamento

ed il coordinamento tra la rete di emergenza territoriale (servizi territoriali delle aziende USL, servizi pubblici di emergenza, organizzazioni di volontariato che prestano attività di soccorso) e la rete dei presidi ospedalieri di emergenza-urgenza (Ospedali....., Policlinico dell'Università di, Azienda Ospedaliera.....), garantendo efficacia e continuità assistenziale nell'erogazione delle prestazioni.

Le funzioni e le modalità gestionali e operative della Centrale Operativa sono regolate dalle disposizioni che seguono.

Articolo 2 - Comitato di gestione della Centrale Operativa

Il Comitato di gestione della Centrale Operativa è composto dai Direttori Generali delle Aziende-Usl n° e dell'Azienda Ospedaliera.....[ove presente], ovvero da loro delegati.

Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il Responsabile della Centrale ed il Direttore Amministrativo dell'Azienda-USL/Azienda Ospedaliera incaricata della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile della Centrale (di seguito Direttore Amministrativo), che funge da segretario dell'organo.

Articolo 3 - Competenze del Comitato di gestione

Al Comitato spettano le funzioni di programmazione, direzione, indirizzo e controllo della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile della Centrale Operativa.

Il Comitato ha competenza su tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Centrale e dispone di tutti i poteri per la sua organizzazione e funzionamento, salvo quelli attribuiti dalla legge, dal presente protocollo e da successive proprie deliberazioni al Responsabile della Centrale ed al Direttore Amministrativo.

Spettano al Comitato e non sono delegabili:

- a) la proposta e l'approvazione del budget previsionale della Centrale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) il conferimento e la revoca dell'incarico di responsabile della Centrale;
- d) l'approvazione del piano territoriale di soccorso;
- e) l'approvazione dei protocolli operativi della Centrale;
- f) le deliberazioni di programmi di spesa;
- g) la deliberazione a contrarre e a porre in essere atti di disposizione finanziaria e patrimoniale, che non siano previsti espressamente in programmi di spesa precedentemente deliberati o che non ne costituiscano mera esecuzione e che.

comunque, superino il valore di lire 500 milioni su base annuale o di lire 1000 milioni su base pluriennale; (spese che impegnino i budget per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);

- h) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione a soggetti esterni;
- i) le deliberazioni delle convenzioni con le associazioni di volontariato;
- j) l'adozione di tutti i provvedimenti concernenti il personale dipendente, salvo quanto di competenza del Responsabile della Centrale e dei Direttori Generali delle Aziende-Usi;
- k) la promozione di modifiche al presente protocollo.

Articolo 4 - Coordinatore del Comitato di gestione

Il Comitato, nella sua prima riunione convocata dall'Assessore Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, e successivamente all'inizio di ogni anno, elegge tra i Direttori Generali o loro delegati il coordinatore.

Il coordinatore del Comitato redige l'ordine del giorno e convoca le riunioni dell'organo; dirige i lavori del Comitato, ne regola la discussione e ne stabilisce le modalità di votazione, in conformità alle disposizioni del presente protocollo; rappresenta il Comitato nei rapporti esterni e vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni, degli atti di competenza della Centrale Operativa e della struttura amministrativa al suo servizio.

Articolo 5 - Il responsabile sanitario della Centrale operativa

Il Responsabile sanitario della Centrale operativa (di seguito: Responsabile della Centrale) è scelto tra i dirigenti medici di primo o di secondo livello operanti nelle branche specialistiche correlate all'emergenza sanitaria, in possesso di una specifica e documentata esperienza nel settore.

Egli è nominato dal Comitato di gestione secondo la disciplina prevista dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dall'ARAN su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996.

Il Responsabile della Centrale:

- a) dirige, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, il personale assegnato alla Centrale;
- b) coordina il personale di Guardia Medica inserito nell'emergenza territoriale;
- c) definisce i protocolli operativi interni, proponendoli, per l'approvazione, al Comitato di gestione;

d) formula proposte al Comitato di gestione per quanto attiene gli aspetti tecnici dei rapporti con gli altri enti, soggetti e istituzioni operanti nel settore dell'emergenza.

L'incarico di responsabile della Centrale non è compatibile con altri incarichi.

Articolo 6 - Convocazione e adunanze del Comitato di gestione

Il Comitato è convocato dal Coordinatore, anche su richiesta di due componenti del Comitato o del Responsabile della Centrale o dell'Assessore Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora di svolgimento. La convocazione deve pervenire agli interessati entro i tre giorni precedenti la riunione.

L'avviso di convocazione è inviato ai componenti del Comitato mediante consegna alle direzioni aziendali interessate; è ammessa, nei casi urgenti, la convocazione telefonica, telegrafica, o a mezzo telefax.

Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere trasmessi tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In prima convocazione, le sedute del Comitato sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nelle due ore successive alla prima, è richiesta la partecipazione di almeno due componenti.

La validità della convocazione è verificata all'inizio della riunione; tuttavia, la verifica del numero legale può essere richiesta da un componente effettivo, prima della votazione su una proposta di delibera.

Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche.

Il Coordinatore, anche su richiesta di due componenti del Comitato o del Responsabile della Centrale o dell'Assessore Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale può invitare alla riunione, per audizioni, chiarimenti o comunicazioni, persone estranee al Comitato stesso.

Con propria deliberazione, il Comitato disciplina le modalità di propria convocazione mediante messaggio di posta elettronica e di riunione mediante videoconferenza.

Articolo 7 - Votazioni del Comitato

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei votanti. Non si computano tra questi i componenti astenuti.

Nel caso di parità di voti il voto del coordinatore è computato per due.

Articolo 8 - Deliberazioni del Comitato

I componenti il Comitato, il Responsabile della Centrale, il Direttore Amministrativo hanno diritto di iniziativa e proposta di deliberazione sugli atti attribuiti alla competenza del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate previo parere del Responsabile della Centrale e del Direttore Amministrativo, che possono esprimerlo anche durante la riunione, prima del voto sull'atto.

Le deliberazioni del Comitato sono comunicate, entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Azienda-USL/Azienda Ospedaliera incaricata della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile della Centrale, che ne cura la pubblicazione all'Albo degli atti di gestione della Centrale.

Entro lo stesso termine, esse sono comunicate, a pena di decadenza, all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale e, ai fini di assicurarne l'esecuzione per gli atti di loro competenza, alle altre Aziende .

Le deliberazioni assunte dal Comitato vincolano le Aziende in ordine agli atti di gestione e di organizzazione di loro competenza, anche se nella relativa votazione il Direttore Generale sia stato assente o si sia espresso negativamente.

Gli atti delle Aziende assunti in violazione di competenze proprie del Comitato di gestione della Centrale Operativa o in contrasto con deliberazioni e atti generali di indirizzo e programmazione del comitato stesso sono annullabili in sede di controllo di legittimità e di merito da parte dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

Per garantire la trasparenza e la pubblicità, chiunque ha diritto di esaminare ed ottenere copia delle deliberazioni, dietro il pagamento delle sole spese di riproduzione.

Con propria deliberazione il Comitato regolamenta, ai fini della tutela della riservatezza di terzi, persone, associazioni e imprese, il motivato rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso agli atti amministrativi della Centrale Operativa non soggetti a pubblicazione; il Comitato indirizza altresì l'applicazione delle norme sulla tutela dei dati sensibili e inerenti alla salute trattati nelle strutture tecniche e amministrative della Centrale Operativa, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 675/1996.

Articolo 9 - Controllo ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono soggette al controllo di legittimità e di merito dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

Si applicano, in quanto compatibili, le forme di controllo e le procedure previste dagli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Articolo 10 - Poteri sostitutivi

Qualora il Comitato, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale provvede a mezzo di un commissario.

Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.